



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Deliberazione n. 87/2020/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere Relatore
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa	Stefania CALCARI	Referendario
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario

nella camera di consiglio del 16 luglio 2020, svoltasi in videoconferenza avvalendosi del collegamento in remoto

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Viste le delibere della Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR e n. 12/SEZAUT/2019/INPR che hanno approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione

delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2017 e 2018 ed i relativi questionari;

Vista la delibera n. 25/2017/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per gli anni 2016 e 2017;

Vista la delibera n. 22/2018/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2018;

Vista la delibera n. 17/2019/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2019;

Vista la delibera n. 9/2020/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2020;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Rocchetta Ligure (AL)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore Consigliere dott. Luigi Gili;

Vista la disposizione di cui all'art. 85, comma 1, D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, che consente lo svolgimento delle camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che prevede che "Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge";

Visti i decreti 25 marzo 2020 n. 2, 15 aprile 2020 n. 3, 4 maggio 2020 n. 4 e 16 giugno 2020 n.5, con cui il Presidente della Sezione ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione prima fino al 15 aprile 2020 e poi fino all'11 maggio 2020 nel rispetto delle "nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile" previste dall'art. 85 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento delle Camere di consiglio in remoto, utilizzando i programmi informatici per la videoconferenza;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del collegio dai propri domicili;

Udito il relatore, Consigliere dott. Luigi Gili;

PREMESSO

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse

dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Peraltro, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti tali irregolarità contabili, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun

Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

In via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento Microsoft Teams.

Al riguardo, si osserva che la riunione dell'organo giudicante mediante collegamento telematico è espressamente consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84, comma 6, e 85, commi 1 e 3, lett. e), prevede lo svolgimento sia delle udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l'emergenza sanitaria per COVID-19.

La ratio della disciplina sopra richiamata è quella di evitare il blocco dell'attività magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a ridurre l'esposizione al pericolo della salute dei soggetti interessati (rappresentanti dell'ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici).

Ciò premesso, dall'esame del questionario sul rendiconto 2018, redatto a cura dell'organo di revisione del Comune di Rocchetta Ligure (AL), sono emerse una serie di criticità nell'esercizio finanziario di riferimento oggetto di rilievo.

Con nota istruttoria del 16 ottobre 2019 il Magistrato istruttore ha chiesto all'organo di revisione chiarimenti in relazione al risultante ampio ricorso all'anticipazione di tesoreria, in ordine alla mancata doppia asseverazione da parte degli organi di revisione nei prospetti relativi ai crediti e debiti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati, ed alla trasmissione del prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2018 ai sensi del comma 470 art.1 della legge medesima.

Veniva, altresì, rilevata l'incompletezza del questionario nella parte riguardante l'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio.

Il Comune di Rocchetta Ligure ha riscontrato la predetta richiesta istruttoria con nota pervenuta in data 22/11/2019, con la quale si provvedeva alla trasmissione dei prospetti suindicati, relativi ai rapporti crediti ed debiti con gli organismi partecipati, ed alla

certificazione del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2018, fornendo risposta in relazione agli altri punti oggetto di richiesta istruttoria.

Lo stesso Ente ha poi fornito gli ulteriori chiarimenti richiesti nel prosieguo dell'istruttoria.

In effetti, con successiva richiesta istruttoria in data 7/01/2020 si chiedeva di trasmettere documentazione relativa alla programmata alienazione delle reti gas ed a fornire informazioni sullo stato della alienazione del bocciodromo comunale.

Nel contempo, si chiedeva di riferire sulla mancata costituzione dell'FCDE per quanto riguarda la TARSU/TIA/TARI/TARES e sulla limitata costituzione dello stesso fondo (per euro 2.622,00) per quanto riguarda l'IMU/TASI.

A seguito dei chiarimenti resi con nota del 18 marzo 2020, veniva effettuata in data 29/05/2020 una nuova richiesta istruttoria, con la quale si chiedeva un aggiornamento sulla situazione del bocciodromo comunale, con particolare riferimento alle prospettive concrete al fine dell'eventuale negoziazione in funzione di una definitiva alienazione dello stesso, e, in relazione alla costituzione dell'FCDE, si chiedeva di comunicare per il 2018 il metodo di calcolo effettuato con i relativi importi, precisando l'ammontare dei residui.

In base all'esame della complessiva documentazione trasmessa dal Comune ed all'esito dell'istruttoria espletata, il Magistrato istruttore riteneva che sussistessero i presupposti per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e chiedeva al Presidente di deferire la questione alla Sezione Regionale del controllo per l'esame e pronuncia di competenza.

*** **

1. anticipazione di tesoreria

L'analisi della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dall'organo di revisione del Comune di Rocchetta Ligure (AL), in relazione all'esercizio 2018, ha evidenziato un ampio e costante ricorso alle anticipazioni di tesoreria.

Risulta, infatti, accertato che, nel corso del 2018, e per ben 365 giorni, il Comune, il quale, presenta un fondo cassa sia iniziale che finale pari a zero, ha utilizzato l'anticipazione per un ammontare complessivo di euro 216.232,22, e che l'entità dell'anticipazione non restituita alla fine dell'esercizio ammonta ad euro 65.916,49.

Tale situazione non risulta nuova per l'Ente in quanto il ricorso ad anticipazione di tesoreria è stato accertato da questa stessa Sezione sia nel 2017 (per euro 270.118,45) –

peraltro, non restituita per euro 101.381,47 – che, in precedenza, nel 2016 (per euro 427.572,57), anche in tal caso non restituita per la somma di euro 73.606,79.

Al riguardo, si richiamano tutte le osservazioni già rappresentate sul punto nelle precedenti relative delibere adottate da questa Sezione (v., Sez. Controllo Piemonte nn. 223 del 28 novembre 2017 e 108 del 11 ottobre 2018).

L'Amministrazione, pur consapevole delle oggettive difficoltà di cassa, ha, nel corso dell'istruttoria, assicurato che è intenzione della stessa tentare tutti i metodi possibili per un risanamento delle casse del Comune.

Al proposito, è stato precisato che il contenimento delle spese è totale e che molti servizi si basano sul volontariato, così da poter realizzare al più presto un concreto miglioramento della situazione finanziaria.

In merito alla mancata tempestività dei pagamenti, l'Ente ha risposto che la difficoltà ad onorare le scadenze è causata dalla crisi di liquidità che continua ad investire il Comune, senza considerare il fatto che il personale operativo presso l'ente è composto da una sola persona, tra l'altro in servizio presso altro Comune per 1 giorno a settimana, e che si occupa congiuntamente della segreteria, della ragioneria e dell'anagrafe.

Sull'esiguità delle entrate pesa, non poco, lo scarso numero degli abitanti – ridotto a poco più di 200 - con scarsa densità di attività commerciali.

Peraltro, con deliberazione del Consiglio Comunale del 24/07/2019 è stata abbassata l'indennità del Sindaco, diminuita da euro 1.162,00 a euro 300,00 lordi mensili.

E' anche in via di definizione una convenzione per l'utilizzo di personale, peraltro, come detto dell'unico dipendente, con il Comune di Cantalupo Ligure, in modo da ottenere il rimborso di un terzo dello stipendio del dipendente.

E', inoltre, stata attivata una più incisiva attività di recupero dei tributi: infatti, nel 2019 è stato incaricato un Geometra addetto il quale ha predisposto un elenco di avvisi di accertamento.

Per quelli rimasti insoluti sono state intraprese iniziative giudiziarie all'inizio del 2020 in funzione del completo recupero delle somme accertate.

Per quanto riguarda l'accertamento tributario IMU degli anni 2014-2015-2016 sono stati spediti gli accertamenti relativi al primo anno (2014).

Per la revisione delle Concessioni Cimiteriali trentennali in scadenza, con una previsione di entrata pari a circa euro 31.000,00 per i rinnovi o concessioni ex novo nei prossimi 2 anni, l'ente si accinge alla pubblicazione della comunicazione per nuove Concessioni.

E' stato anche effettuato un incontro con Funzionari della Regione Piemonte per quantificare gli importi dovuti al Comune di Rocchetta Ligure a seguito dell'avvenuta chiusura di lavori pubblici.

Ad ogni buon conto, tuttavia, l'Ente, richiesto di fornire chiarimenti, ha fatto presente che il ricorso ad anticipazione di Tesoreria, al momento, continua ad essere indispensabile ed inevitabile.

Anche tale circostanza è sintomatica di persistenti squilibri nella gestione della liquidità, che costituisce importante elemento di criticità nell'ambito di una sana gestione finanziaria, foriera di possibili gravi conseguenze.

La Sezione ribadisce che l'anticipazione di tesoreria rappresenta una forma di finanziamento cui l'Ente locale può ricorrere, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 222 Tuel, per far fronte a momentanee esigenze di liquidità: la gestione della stessa si caratterizza per l'emissione da parte del Tesoriere di provvisori in entrata e spesa – correlati rispettivamente ad utilizzi e restituzioni/diminuzioni – cui segue la regolarizzazione da parte dell'Ente, talché, a fine anno, l'anticipazione utilizzata e non restituita, risultante dalla differenza tra gli utilizzi e le restituzioni, rappresenta un debito da impegnare, sub specie di residuo passivo, segnatamente al titolo 5 della spesa (ex titolo III) (sul punto cfr. delibera 101/2016 della Sez. Reg. Marche).

Laddove, invece, come nella fattispecie, vi sia un ricorso costante e senza sostanziale soluzione di continuità all'anticipazione di tesoreria – aggravato dalla reiterazione del ricorso alla stessa per interi esercizi, l'Ente sconfinava in una forma (anomala) d'indebitamento, trasformando l'anticipazione in una forma di debito di medio termine senza tenere conto degli obblighi statuiti dall'art. 119 della Costituzione che pone stringenti limiti in ordine all'utilizzo dell'indebitamento, con ogni conseguenza di legge.

Inoltre, giova richiamare il principio contabile n. 3.26 (Allegato A/2 al d.l. n. 118/2011), a mente del quale "Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse". Inoltre, il principio contabile 10.3 del medesimo allegato 4/2 precisa che: "Per quanto riguarda le anticipazioni di tesoreria, che continuano ad essere erogate sulla base di quanto previsto dalla legge e dalle convenzioni di tesoreria, l'istituzione di un apposito titolo delle entrate e delle spese - dedicato alla registrazione di tali operazioni e con riferimento al quale gli stanziamenti non svolgono funzione autorizzatoria, sia in entrata, che in spesa - risponde all'esigenza di evidenziarne le specifiche modalità di gestione, in particolare con riferimento alle operazioni di accensione e rimborso di prestiti.

Per le anticipazioni di tesoreria si richiama quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria 3.26 che, con particolare riferimento a tali operazioni, invita alla corretta applicazione del principio contabile generale n. 4 dell'integrità, in base al quale la registrazione delle entrate e delle spese deve aver luogo per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate.

Pertanto, in attuazione di tale principio, è obbligatorio, per gli enti, regolarizzare tutte le carte contabili riguardanti le anticipazioni di tesoreria ed i relativi rimborsi ed è assolutamente esclusa la possibilità di registrare le anticipazioni di tesoreria a saldo. Il tesoriere recepisce tale impostazione d'iniziativa senza attendere indicazioni dell'ente; resta inteso che il tesoriere produce il proprio conto con le carte contabili relative all'utilizzo ed al rientro dell'anticipazione di tesoreria per la parte che eventualmente dovesse risultare ancora non regolarizzata".

Nel caso di specie, dunque, il principio contabile sopra esposto non risulta assolutamente rispettato nell'esercizio 2018.

La situazione appare, oltremodo, maggiormente seria in quanto, sulla base dei dati anticipati dall'ente e verificati tramite BDAP, nell'esercizio 2019, risulta costantemente proseguito il ricorso all'anticipazione di tesoreria, e, al termine dell'esercizio 2019, non risulta restituita la somma di euro 28.185,20, circostanza non smentita dall'ente.

2. Riduzione entrate

L'Ente, al fine di incrementare la riscossione delle entrate, settore da tempo in sofferenza, ha assicurato di avere adottato da tempo una serie di iniziative e diversi provvedimenti.

2.a Avvenuta alienazione reti gas.

In primo luogo, l'Ente, in relazione alla revisione ed integrazione del piano delle alienazioni, con riferimento all'alienazione delle reti gas, ha trasmesso diversi documenti, tra cui la proposta di acquisto, la stima delle reti e impianti gas, il parere del revisore, l'atto notarile di cessione di beni immobili, la deliberazione della Giunta municipale per l'accettazione dell'offerta per complessive euro 69.200,00.

Dalla documentazione acquisita emergeva che l'Ente, in data 12/03/2019, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 7/2019, aveva affidato l'incarico di redazione di una perizia di stima all'Ing. Portafusè di Vigevano, al fine di stabilire il corretto valore delle reti gas.

In data 26/03/2019, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9/2019, avente ad oggetto alienazione reti gas di proprietà comunale, era stata demandata al Responsabile del Servizio Tecnico la predisposizione e pubblicazione di un'indagine esplorativa per conoscere soggetti interessati all'acquisto ed era stata approvata la perizia di stima redatta

dall'Ing. Portafusè, con la quale veniva attribuito un valore di euro 67.833,33, tenuto conto anche del degrado nel frattempo intervenuto sulle condotte.

Il Comune, nel rispetto della vigente normativa, in conformità ai principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione, ed al fine di raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati ed idonei ad acquistare le reti ed impianti in oggetto, ha pubblicato a far data dal 6 maggio 2019 al 20 maggio 2019 all'Albo Pretorio apposito avviso esplorativo di manifestazione di interesse per la vendita delle reti e degli impianti di distribuzione gas, avviso contenente, tra l'altro, i requisiti per la partecipazione nonché le modalità di presentazione della stessa manifestazione di interesse.

La Società Reti ha inviato al Comune di Rocchetta Ligure un'offerta economica nella quale veniva indicato quale corrispettivo l'importo di euro 69.200,00 da pagarsi con le seguenti modalità: importo pari al 60% del corrispettivo, mediante bonifico bancario da eseguirsi al perfezionamento dell'atto notarile ed importo pari al 40% del corrispettivo a stralcio di debiti pregressi in capo all'Amministrazione comunale, per forniture relative al servizio idrico integrato e Gas Metano (Debiti commerciali verso Gestione Acqua s.p.a. e Acos Energia Spa), contestualmente indicando che l'eccedenza del credito in capo al Comune sarebbe stata oggetto di compensazione, sino alla completa estinzione del credito stesso, con le partite a debito che si andrebbero a formare per l'erogazione delle medesime forniture da parte di Reti, al Comune stesso.

Con Delibera della Giunta Comunale in data 26/06/2019 n. 19/2019, previo parere favorevole alla suddetta proposta da parte del Revisore dei conti del Comune dott.ssa Rosalba Ottaviano in data 6 maggio 2019, è stata accettata l'offerta della Società Reti con le modalità dalla medesima prospettate e, cioè, con il pagamento, in sede di stipula dell'atto notarile, dell'importo di euro 41.520,00 pari al 60% del corrispettivo totale, mentre il restante 40%, pari ad euro 27.680,00 sarebbe stato liquidato come sopra indicato.

In data 22/10/2019 è stato stipulato corrispondente Atto Notarile, preceduto da versamento tramite bonifico bancario in data 21/10/2019 in favore del Comune di Rocchetta Ligure della somma di euro 41.520,00.

Al riguardo, è stata trasmessa documentazione comprovante la reversale di incasso per euro 41.520,00 (60% del corrispettivo) e l'utilizzo della differenza di euro 27.680,00 (40% del corrispettivo) a stralcio dei debiti pregressi in capo all'Amministrazione Comunale (con formalizzazione della pattuita estinzione di tutti i debiti pregressi contratti dall'ente con la stessa società).

L'ente ha comunicato che "...tale somma ha contribuito alla diminuzione dell'anticipazione di tesoreria che l'ente stava utilizzando".

Ciò premesso, occorre rammentare che il divieto di finanziare spese correnti con entrate in conto capitale trova giustificazione nell'esigenza di assicurare il mantenimento degli

equilibri di bilancio degli enti locali, espressa dall'art. 162, comma 6, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

L'utilizzazione di entrate in conto capitale per finanziamento di spese correnti, in deroga al principio sopra richiamato, può essere autorizzata solo da specifiche disposizioni di legge. Il fatto che le entrate in conto capitale siano destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento impedisce conseguentemente che, di regola, i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali possano essere utilizzati per finanziare spese correnti. L'Ente locale è tenuto alla rigorosa osservanza dei richiamati principi contabili, in base ai quali i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati, di regola, solo alla copertura di spese di investimento o alla riduzione dell'indebitamento ai sensi dell'art. 1, comma 443, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 56-bis, comma 11, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Peraltro, i proventi da alienazioni del patrimonio, al pari delle altre entrate in conto capitale che, come tali trovano allocazione al titolo IV del bilancio, fino al 2018 presentavano l'indubbio vantaggio di essere entrate utili ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. In proposito, deve registrarsi l'abolizione disposta dalla Legge di bilancio per il 2019 (L. 145 del 30/12/2018).

Il Legislatore è nuovamente intervenuto a più riprese sul quadro normativo di riferimento: lo ha fatto con la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di bilancio 2018), introducendo per essi specifici vincoli di destinazione e, da ultimo, con la legge 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione del decreto legge 14 dicembre 2018, n.135.

All'art.1, comma 866 della L. 205 del 27/12/2017 è previsto, infatti, che per il solo triennio 2018 - 2020 gli enti locali possono utilizzare i proventi da alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione ordinari o straordinari delle società partecipate di cui agli articoli 20 e 24 del DLgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), per finanziare le quote in conto capitale dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento.

La novità, introdotta dalla norma, è proprio quest'ultima, ovvero la possibilità di utilizzare tali risorse per finanziare la quota capitale di mutui e prestiti scadente nell'anno e non solo per finanziare estinzioni anticipate.

Tale facoltà è però riconosciuta esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a due;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Successivamente, (v., art. 11-bis, comma 4, del d.l. 135/2018, convertito in Legge 11 febbraio 2019, n. 12), il legislatore è intervenuto sul comma 866 della legge di bilancio 2018, statuendo che "Al primo periodo del comma 866 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per gli anni dal 2018 al 2020» sono soppresse.

Con tale disposizione, pertanto, la norma, che nel testo precedente era circoscritta al solo triennio 2018-2020, perde il carattere sperimentale e viene messa a regime.

La Sezione sollecita, in definitiva, l'Ente alla rigorosa osservanza della normativa richiamata.

2.b Vendita del fabbricato adibito a Bocciodromo comunale.

L'ente ha, altresì, riferito dell'effettuazione della perizia di stima (anch'essa trasmessa nel corso dell'istruttoria alla Sezione) del fabbricato adibito a Bocciodromo Comunale con attribuzione di un valore pari ad euro 132.825,00, e ciò al fine di trattarne l'eventuale negoziazione in funzione di una definitiva alienazione.

L'Ente ha precisato che sia l'istruttoria che la trattativa si sono rivelate più complicate di previsto.

Il manufatto realizzato tra gli anni 1991 e 1995, con regolare progetto, non è mai stato accatastato.

Esso insiste su area demaniale e, pur esistendo Autorizzazione idraulica, rilasciata dalla Regione Piemonte, non risulta essere stata stipulata Convenzione tra il Demanio ed il Comune di Rocchetta Ligure.

Il tecnico incaricato della redazione della perizia di stima (trasmessa con gli allegati) dell'immobile si è recato personalmente presso gli uffici del Demanio di Alessandria per concordare una soluzione, indubbiamente già di per sé onerosa, in conseguenza dei costi rappresentati dal versamento dei diritti accessori arretrati al Demanio ma anche dalle spese per il successivo accatastamento.

Dette circostanze hanno influito negativamente sulla relativa definizione.

Nel contempo, era stata avanzata una proposta di acquisto a compensazione da parte della Società 5 Valli Servizi, la quale, nel corso delle trattative, ha puntualizzato che il bene proposto in acquisizione attualmente non presenta le caratteristiche minime necessarie per essere oggetto di valutazione, con inevitabile riferimento alla emersa incongruenza catastale ed alla disponibilità dell'area dove si trova l'immobile (concessione demaniale in scadenza).

L'Ente ha dichiarato che si sta procedendo a sanare la situazione, anche perché per poter predisporre eventuale bando pubblico l'immobile deve necessariamente essere regolarmente accatastato: non sono stati, tuttavia, resi noti i tempi necessari.

Sempre con riferimento alla vicenda del bocciodromo comunale, l'Ente ha dichiarato che, ad oggi, a causa dell'emergenza dovuta all'epidemia da Covid-19, non esistono proposte concrete né è stato possibile lavorare sulla necessità di regolarizzare la concessione demaniale, e neppure procedere con la pratica dell'accatastamento anche per mancanza di liquidità.

Nel frattempo, è in corso di perfezionamento una Convenzione che prevede il versamento di un canone mensile, da concordare oltre alle spese per le utenze, con il Circolo ACLI "Rocchetta Ligure" per l'utilizzo dei locali ad uso bar all'interno della struttura, in modo da rendere l'immobile produttivo.

In relazione a quanto precede, la Sezione, pur prendendo atto delle molteplici iniziative prospettate dall'Ente, richiama l'attenzione di quest'ultimo sull'osservanza delle norme esplicitate nel punto che precede, relativamente all'utilizzo dei proventi da dismissioni patrimoniali.

3. Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) e riscossioni in conto residui

Sul punto, l'Ente ha dichiarato che il metodo utilizzato per il calcolo del FCDE – pari ad euro 4.204,77 - accantonato nel risultato di amministrazione per il 2018 – e pari ad euro 17.768,39 con un risultato disponibile di euro 13.563,62 - risulta essere quello a "media semplice", vale a dire, il rapporto del totale incassato su totale accertato.

A seguito della richiesta di chiarimento sull'FCDE, l'Ente ha dichiarato che il totale dei residui attivi al 31/12/2018 ammonta ad euro 7.093.08 (residui euro 3.591,83+ competenza euro 3.501,23) con importo FCDE calcolato di euro 2.129,24 su 3.591,83(residui) ed euro 2.075,53 su 3.501,23(competenza) per un totale di euro 4.204,77.

La media delle riscossioni in c/residui è stata del 40,72%(4.640,90 di riscossioni su 11.395,99 di residui) e l'accantonamento è del 59,28%.

L'ente ha, altresì, riferito che sono stati selezionati a concorrere al fondo i capitoli delle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa in maniera tale da poter far fronte alla copertura dell'importo risultante.

E' stato anche anticipato che nel successivo rendiconto 2019 sono stati selezionati tutti i capitoli con residui attivi relativi ai tributi ed è stato costituito un FCDE con importo pari ad euro 19.537,53, allegando un prospetto di calcolo.

Ciò posto, la Sezione evidenzia che la situazione, attestata per il 2019, richiede all'ente di prevenire squilibri nella gestione finanziaria dell'Ente, a partire da una corretta

determinazione del FCDE, da effettuarsi sulla base dei criteri indicati al punto 3.3. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria contenuto nell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011.

La Sezione, al riguardo, rammenta che, a decorrere dall'anno 2019, l'FCDE deve essere determinato secondo il metodo ordinario in ordine al quale il predetto principio disciplina puntualmente le modalità di calcolo (vgs. esempio n. 5 – determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità contenuto nell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011).

Al contempo, la Sezione, nel formulare riserva di monitorare tale contesto in occasione dell'esame dei prossimi rendiconti a partire da quello dell'anno 2019, invita l'Ente ad adottare le misure necessarie a migliorare la capacità di riscossione e ad effettuare una prudente programmazione della spesa, al fine di evitare che una non accorta gestione economico-finanziaria possa generare condizioni di maggiore sofferenza finanziaria che possono sfociare anche in un disavanzo di amministrazione.

La Sezione, infine, nel prendere atto delle giustificazioni addotte dall'Ente non può esimersi dal rilevare che si rende allo stato indispensabile ed indifferibile una rigorosa ed intensa attività di riscossione e che una corretta revisione della spesa, finalizzata al recupero della liquidità, deve assolutamente tendere alla riduzione delle spese non essenziali.

In ragione di quanto detto dalle risultanze degli ultimi anni emerge il permanere di una situazione complessiva dell'ente decisamente critica, sicchè è necessario ed opportuno sollecitare l'Ente a monitorare con attenzione l'evolversi della situazione di cassa e ad assumere immediati provvedimenti volti alla correzione della descritta reiterata criticità.

*** **

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio.

Si ritiene, peraltro, necessario riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalla Sezione sui principali documenti contabili dell'ente, in particolare sin dall'esame del questionario inerente al rendiconto dell'esercizio 2019.

Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte

ACCERTA

- che nel corso del 2018 il Comune di Rocchetta Ligure si è nuovamente trovato in forte difficoltà nella gestione di cassa, avendo nuovamente fatto, come già nel 2016 e nel 2017, e per ben 365 giorni, ampio ricorso ad anticipazioni di tesoreria, senza restituire, peraltro, alla fine dell'esercizio, la somma di euro 65.916,49, come risulta in parte motiva;

- che analogo ricorso ad anticipazioni di tesoreria risulta anche per l'esercizio 2019 e, in questo caso, la somma non restituita alla fine dell'esercizio ammonta ad euro 28.185,20;

- l'improprio utilizzo di entrate di natura capitale per la copertura di spesa corrente.

Sollecita l'Organo di revisione ad una attenta vigilanza sulla soluzione delle criticità evidenziate, segnalando a questa Sezione un loro eventuale peggioramento e/o ulteriori criticità non rilevabili dal questionario.

INVITA

L'Ente a:

- effettuare una prudente programmazione della spesa che tenga conto del risultato di amministrazione conseguito nell'anno 2018;

- determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità sulla base dei criteri indicati dal punto 3.3. dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011;

- adottare ogni misura utile a migliorare la capacità di riscossione delle entrate proprie,

SI RISERVA

di monitorare l'andamento degli equilibri di bilancio in occasione dell'esame del rendiconto dell'anno 2019.

DISPONE

la trasmissione della presente pronuncia al sindaco e dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'organo consiliare i contenuti della presente pronuncia.

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Rocchetta Ligure (AL).

Rammenta l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2020, svoltasi in videoconferenza avvalendosi del collegamento in remoto.

Il Magistrato relatore

Consigliere Dott. Luigi GILI



Il Presidente

Dott.ssa Maria Teresa POLITO



Depositata in Segreteria il **17/07/2020**

Il Direttore della Segreteria

Nicola MENDOZZA

